

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Trust: imposta di donazione e trust esteri nella bozza di circolare

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

LA DISCIPLINA FISCALE DEI TRUST: COSA CAMBIA CON LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

La **bozza di circolare** sulla **fiscalità del trust** resa pubblica dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 11 agosto affronta anche il tema della **fiscalità indiretta del trust** con particolare riferimento all'**imposta di donazione e alle imposte ipotecarie e catastali**.

Si tratta, invero, dell'aspetto forse più atteso dagli **operatori del settore**. Lo spazio dedicato dalla bozza di circolare a questo tema risulta essere al contempo **rassicurante** ma forse anche **deludente**.

L'aspetto **rassicurante** discende dalla ormai raggiunta **sovrapposizione** perfetta o quasi tra **l'orientamento della Cassazione e la posizione della prassi: l'imposta risulta dovuta nella fase finale del passaggio dei beni dal trustee al beneficiario** e non più, come storicamente sostenuto dalla [circolare 48/E/2007](#) in poi, nella **fase iniziale del passaggio dal disponente al trustee**.

Per altri versi la bozza appare un po' **deludente** laddove non affronta alcuni temi particolarmente delicati.

Innanzitutto non viene in alcun modo menzionata la questione della **sorte dell'imposta di donazione versata in sede di disposizione dei beni in trust**.

Il contribuente che, invece di instaurare contenzioso con l'Ufficio, avesse deciso di **pagare l'imposta all'inizio della vita del trust, deve pagare nuovamente?**

Invero, in molti casi, l'assoggettamento ad imposta di donazione ha comportato semplicemente una **erosione parziale o totale della franchigia** di un milione di euro prevista per le donazioni a favore di coniuge, ascendenti e discendenti.

Un ulteriore aspetto emerso in sede di **direttiva DAC6** attiene alle **attribuzioni effettuate dal trust estero** a favore dei **beneficiari residenti** mascherate sotto forma di **pagamenti di spese**

per conto del beneficiario.

È il caso, per intenderci, del **trust** che paga ad esempio **spese mediche o scolastiche** nell'interesse del **beneficiario**.

Questo approccio, tuttavia, è **malvisto** ai fini del sistema CRS, in quanto **elude la comunicazione**. Questa casistica, **prescindendo da questioni di DAC6** che sono assolutamente irrilevanti se abbiamo a che fare esclusivamente con soggetti residenti, come viene considerata ai fini dell'**imposta di donazione**?

Il tema, poi, si connette all'ulteriore questione dell'**applicabilità dell'imposta di donazione** agli atti di **trasferimento di ricchezza non formalizzati**.

Di questi aspetti **non** vi è traccia nella **bozza di circolare**.

Ma veniamo al caso del **trust non residente**. La **bozza di circolare** chiarisce, al par. 3.3.2, che con riferimento agli **atti di attribuzione di patrimonio** posti in essere da trust esteri che risultano **formati all'estero**, gli stessi sono soggetti ad **obbligo di registrazione** nei seguenti casi:

- **nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lett. d) D.P.R. 131/1986**, ossia quando *“comportano **trasferimento della proprietà** ovvero **costituzione o trasferimento di altri diritti reali**, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato”*;
- nel caso di atti formati all'estero, il **comma 1-bis dell'articolo 55 D.Lgs. 346/1990** dispone la **registrazione in termine fisso** per *“gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato”*.

La prima ipotesi è legata alla **territorialità dell'imposta di successione e donazione** che si applica, se il *de cuius* o il donante è non residente e se l'atto è formato all'estero, su determinati **beni che si trovano in Italia**.

La **seconda ipotesi** appare più scivolosa, in quanto potrebbe far pensare, ad una lettura superficiale, ad un **assoggettamento ad imposta di donazione in Italia** per il solo fatto che il beneficiario è residente in Italia. In realtà così non è. Se il disponente è non residente ed il **patrimonio non è costituito da immobili o aziende italiani**, l'**imposta di donazione non è dovuta**.

In tal senso, infatti, si pone anche la [risposta all'istanza di interpello n. 351/2021](#) dove è stato affrontato il caso di un **trust americano** con un **disponente non residente ed un beneficiario italiano**.

L'Agenzia, pur rilevando che il **trasferimento dal trustee al beneficiario** sconta l'**imposta di donazione**, osserva che *“Tuttavia, nel caso di specie, assumono rilievo le circostanze che il disponente del Trust era residente negli Stati Uniti e che il bene oggetto dell'attribuzione è una*

attività finanziaria costituita da un credito nei confronti del Trust.

Conseguentemente, l'assenza del presupposto della territorialità di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 346 del 1990 preclude l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni all'attribuzione delle somme da parte del Trust".

Sulla stessa scia si colloca la [risposta all'istanza di interpello n. 310/2019](#) ove è stato chiarito che se un **donante residente all'estero** dona a favore di un **beneficiario**, residente in Italia, una somma di denaro depositata all'estero, il denaro oggetto della donazione tramite bonifico **non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato.**

Secondo la risposta ad interpello, l'obbligo di **registrazione** sussiste solo se il donante è **residente in Italia.**

Nella **bozza di circolare** si legge come "***l'atto di costituzione dei beni in trust, formato all'estero, vada assoggettato a registrazione in termine fisso, trattandosi di una donazione definibile "a formazione progressiva" in cui il disponente provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il trustee. Tale obbligo di registrazione non contrasta con la circostanza che l'imposta sulle successioni e donazioni, come chiarito nei paragrafi precedenti, verrà applicata solo al momento dell'effettiva attribuzione dei beni ai beneficiari***".

La bozza di circolare, evidentemente, ha in mente il caso del **disponente residente in Italia.**

Ed infatti, si legge che "*in applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 346 del 1990, nel caso in cui il **disponente del trust sia residente in Italia**, agli **atti di attribuzioni** di patrimonio sarà applicabile **l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni**, anche se i beni patrimoniali trasferiti siano esistenti all'estero.*

*Nel caso in cui il **disponente non risieda in Italia**, la predetta imposta sulle attribuzioni dei beni patrimoniali sarà **applicata limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato**".*